

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00001</b>	Il D.L. n. 35/2005, all'art. 1. comma 7, prevede:	a) Una sanzione amministrativa per l'acquirente finale di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.	b) Il fermo per l'acquirente finale di prodotti palesemente contraffatti	c) L'arresto per l'acquirente finale di prodotti palesemente contraffatti	d) Una sanzione penale per l'acquirente finale di prodotti palesemente contraffatti	<b>a</b>
<b>TSUIA00002</b>	La circolazione di prodotti contraffatti su internet è stata, ulteriormente, favorita:	a) Dall'approvazione nel 2019 della c.d. Direttiva "copyright"	b) Dal denaro ricevuto online indebitamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato del pubblico servizio	c) Da forme di accordo su internet tra le parti, che non seguono l'effettiva remunerazione con denaro o altra utilità	d) Dall'inserimento di meta-tag riferiti a marchi o segni distintivi notori, all'interno dei codici html relativi a siti web legali, quali parole chiave che il motore di ricerca legge e rileva all'atto dell'indicizzazione	<b>d</b>
<b>TSUIA00003</b>	La falsa indicazione di cui all'art. 4, comma 49, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350:	a) Può essere sanata sul piano amministrativo solo attraverso l'esatta indicazione dell'origine	b) Può essere sanata sul piano amministrativo solo attraverso l'asportazione della stampigliatura "made in Italy"	c) Può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine e l'asportazione della stampigliatura "made in Italy"	d) Può essere sanata sul piano penale facendo ricorso al Giudice di Pace	<b>c</b>
<b>TSUIA00004</b>	Qualora un operatore commerciale produce beni in violazione alle norme in materia di contraffazione si può procedere alla confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti i materiali contraffatti?	a) Vero, ma solo nell'ipotesi in cui l'operatore sia recidivo	b) Vero	c) Falso, vengono confiscati soltanto i materiali contraffatti	d) Falso, si procede soltanto all'applicazione di una sanzione amministrativa	<b>b</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00005</b>	Quando, ai sensi del D.L. n. 135/2009, un prodotto è classificabile come "100% Made in Italy"?	<b>a) Il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano</b>	<b>b) La maggior parte dei componenti del prodotto è stata fabbricata in Italia</b>	<b>c) Tutte le sue parti, fabbricate indistintamente in Italia o all'estero, vengano assemblate in Italia</b>	<b>d) Tutte le sue parti siano state fabbricate in Italia, ancorchè assemblate all'estero</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00006</b>	L'azione investigativa della Guardia di Finanza può svolgersi anche attraverso il monitoraggio di internet, in materia di lotta alla contraffazione?	<b>a) Falso</b>	<b>b) Vero, per monitorare le scelte ai fini statistici</b>	<b>c) Vero, per monitorare la statistica dei contatti internet</b>	<b>d) Vero, per individuare le violazioni commesse attraverso la rete</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00007</b>	La marcatura CE apposta su determinati prodotti è irregolare se risulta essere	<b>a) Leggibile</b>	<b>b) Indelebile</b>	<b>c) Visibile</b>	<b>d) Rimovibile</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00008</b>	Il Sistema Informativo Anti Contraffazione (S.I.A.C.) è gestito dalla Guardia di Finanza?	<b>a) No, è gestita dall'Agenzia delle Entrate</b>	<b>b) No, è gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>	<b>c) No, è gestita dalla S.I.A.E</b>	<b>d) Vero</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00009</b>	Le direttive emanate negli anni dal Comando Generale - III Reparto Operazioni - individuano come obiettivo finale della lotta alla contraffazione	<b>a) La confisca dei mezzi utilizzati per trasportare i prodotti contraffatti</b>	<b>b) La ricostruzione dei flussi di beni e di denaro, l'individuazione della filiera del falso e l'aggressione dei patrimoni illeciti</b>	<b>c) L'arresto di tutte le persone coinvolte nell'attività illecita</b>	<b>d) L'individuazione della filiera del falso e l'aggressione dei patrimoni illeciti</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00010</b>	In materia di contraffazione, la legge n. 99/2009, che cosa ha previsto?	<b>a) L'obbligatorietà dell'accertamento fiscale agli organizzatori dell'attività illecita</b>	<b>b) Sanzioni amministrative per l'acquirente finale</b>	<b>c) Sanzioni più severe, adeguate alla gravità del fenomeno, nonché l'estensione ai reati più gravi di contraffazione dei poteri investigativi riconosciuti dalla legislazione antimafia</b>	<b>d) Non è più prevista dall'ordinamento vigente</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00011</b>	Tra le misure di sicurezza patrimoniali applicabili in materia di lotta alla contraffazione, per i reati di cui all'art. 473 c.p. e 474 c.p., rientra la Confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato?	<b>a) No, la Confisca è "per sproporzione"</b>	<b>b) No, è facoltativa</b>	<b>c) Sì</b>	<b>d) No, solo Confisca dei beni "per equivalente"</b>	<b>c</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00012</b>	Un rapporto della Commissione europea del 2015 nell' analizzare, tra l'altro, le rotte di movimentazione dei prodotti contraffatti, evidenzia che il maggior Paese di provenienza delle merci contraffatte è:	<b>a) La Cina</b>	<b>b) Il Vietnam</b>	<b>c) La Turchia</b>	<b>d) Singapore</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00013</b>	Il contrasto alla contraffazione on line può avvenire, tra l'altro, tramite:	<b>a) Perquisizioni digitali</b>	<b>b) Deviando il traffico su altri indirizzi internet</b>	<b>c) L'oscuramento dei siti internet illegali</b>	<b>d) La creazione di nuovi siti internet</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00014</b>	In tema di sicurezza prodotti e tutela del consumatore, il legislatore europeo in virtù del Regolamento Ce n. 765/2008 ha stabilito che determinati prodotti, pena il ritiro immediato dal mercato siano obbligatoriamente muniti di:	<b>a) "Made in PRC"</b>	<b>b) Appendice informativa</b>	<b>c) Marcatura CE</b>	<b>d) "Made in UE"</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00015</b>	Il fenomeno conosciuto come "Italian sounding" ha un impatto negativo sul comparto agroalimentare nazionale, in termini di:	<b>a) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all'art. 316-ter C.P</b>	<b>b) Cessazione di imprese operanti in aree geografiche connotate da forte compromissione criminale del territorio</b>	<b>c) Riduzione delle vendite e potenziale danno d'immagine, derivante dalla scarsa qualità dei prodotti usurpativi immessi sui mercati internazionali</b>	<b>d) Infiltrazioni malavitose nell'economia legale</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00016</b>	Che cosa s'intende per alterazione di un marchio?	<b>a) La riproduzione di un marchio fedele all'originale</b>	<b>b) La riproduzione capziosa di un marchio tale da poter determinare confusione con quello originale</b>	<b>c) La riproduzione di oggetti senza distintivi ma di scarsa qualità</b>	<b>d) La riproduzione non riconducibile ad un marchio registrato</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00017</b>	Che cosa si vuole intendere con l'espressione italian sounding?	<b>a) L'ingannevole richiamo dell'italianità di un prodotto</b>	<b>b) Le canzoni italianeggianti</b>	<b>c) Una recente forma di criminalità organizzata negli Stati Uniti d'America</b>	<b>d) Canzoni italiane cantate da artisti internazionali</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00018</b>	Nell'ambito del territorio nazionale, come si procede alla registrazione di un brevetto?	<b>a) va presentata un'apposita domanda all'Ufficio Brevetti e Marchi presente in tutte le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura</b>	<b>b) va presentata un'apposita domanda al Comune di residenza del richiedente</b>	<b>c) va presentata un'apposita domanda al ministero dell'Economia e Finanze</b>	<b>d) va presentata un'apposita domanda alla locale Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo</b>	<b>a</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00019</b>	Il piano operativo "tutela del made in Italy e sicurezza prodotti" ha l'obiettivo di:	a) tutelare la libertà personale dalle condotte di frode nell'esercizio del commercio, nella vendita di prodotti con segni industriali mendaci, ecc., nonché di favorire la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell'UE e nazionale	b) proteggere il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell'UE e nazionale ma non di tutelare la proprietà industriale dalle condotte di frode nell'esercizio del commercio, nella vendita di prodotti con segni industriali mendaci, ecc.	c) tutelare la proprietà industriale dalle condotte di frode nell'esercizio del commercio, nella vendita di prodotti con segni industriali mendaci, ecc., ma non di proteggere il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell'UE e nazionale	d) tutelare la proprietà industriale dalle condotte di frode nell'esercizio del commercio, nella vendita di prodotti con segni industriali mendaci, ecc., nonché di proteggere il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell'UE e nazionale	<b>d</b>
<b>TSUIA00020</b>	Nell'ambito del piano operativo "lotta alla contraffazione", tra gli altri, la GdF:	a) ricorre agli strumenti investigativi delle operazioni "sotto-copertura", alle consegne controllate, agli acquisti simulati e alle omissioni/ritardi negli atti di polizia giudiziaria ma non alle intercettazioni telefoniche	b) non può ricorrere agli strumenti investigativi delle operazioni "sotto-copertura", alle consegne controllate, agli acquisti simulati e alle omissioni/ritardi negli atti di polizia giudiziaria nonché alle intercettazioni telefoniche	c) ricorre agli strumenti investigativi delle operazioni "sotto-copertura", alle consegne controllate, agli acquisti simulati e alle omissioni/ritardi negli atti di polizia giudiziaria nonché alle intercettazioni telefoniche	d) ricorre alle intercettazioni telefoniche ma non agli strumenti investigativi delle operazioni "sotto-copertura", alle consegne controllate, agli acquisti simulati e alle omissioni/ritardi negli atti di polizia giudiziaria	<b>c</b>
<b>TSUIA00021</b>	L'art. 16 co. 4 del D.L. n. 135/2009, convertito in Legge n. 166/2009, ha introdotto una fattispecie penale, prevedendo che chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto:	a) come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy" o "100% Italia", in qualunque lingua espressa, inducendo ad una fallace convinzione, è punito con le pene dell'art. 517 c.p., aumentate di un terzo	b) come in gran parte realizzato in Italia, quale "60% made in Italy", in qualunque lingua espressa, inducendo ad una fallace convinzione, è punito con le pene dell'art. 473 c.p., aumentate di un terzo	c) come mai realizzato in Italia, quale "0% made in Italy", in qualunque lingua espressa, inducendo ad una fallace convinzione, è punito con le pene dell'art. 517 c.p., aumentate di un terzo	d) come per metà realizzato in Italia, quale "50% made in Italy", in qualunque lingua espressa, inducendo ad una fallace convinzione, è punito con le pene dell'art. 474 c.p., aumentate di un terzo	<b>a</b>
<b>TSUIA00022</b>	Un prodotto che risulta palesemente falso, facilmente riconoscibile nella sua falsità è:	a) Un prodotto ben imitato di grossa taglia	b) Un prodotto falso confondibile con l'originale	c) un falso grossolano	d) Un prodotto ben falsificato di grosse dimensioni	<b>c</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00023</b>	Chiunque fabbrica beni, realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale, salvo l'applicazione degli artt. 473 e 474, è punibile con la reclusione:	<b>a) Previa richiesta di procedimento</b>	<b>b) Previa richiesta di autorizzazione a procedere</b>	<b>c) Con procedibilità d'ufficio</b>	<b>d) A querela della persona offesa</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00024</b>	L'art. 517 c.p. punisce:	<b>a) Il reato dell'importazione e dell'esportazione ai fini di commercializzazione di prodotti recanti fallaci indicazioni di provenienza</b>	<b>b) L'illecito amministrativo dell'importazione e dell'esportazione ai fini di commercializzazione di prodotti recanti fallaci indicazioni di provenienza</b>	<b>c) L'associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione</b>	<b>d) L'ingannevole pubblicità di un prodotto "Made in Italy"</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00025</b>	Il reato di falsa o fallace indicazione di origine, provenienza o qualità dei prodotti è dettato:	<b>a) Dal combinato disposto di cui all'art. 4, comma 49 della L. n. 350/2003 e all'art. 517 c.p.</b>	<b>b) Dall'art. 517 c.p.</b>	<b>c) Dall'art. 473 c.p.</b>	<b>d) Dal DPR n. 656/1968</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00026</b>	Ai sensi della legge n. 350/2003, cosa costituisce la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia?	<b>a) Fallace indicazione</b>	<b>b) Falsa indicazione</b>	<b>c) Ingannevole indicazione</b>	<b>d) Errata indicazione</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00027</b>	Il reato di contraffazione punito dall'art. 473 primo comma del codice penale, prevede l'applicazione:	<b>a) della reclusione da sei mesi a 3 anni e della multa da euro 5.000 a euro 35.000</b>	<b>b) dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 300 a euro 1.000</b>	<b>c) dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da euro 100 a euro 500</b>	<b>d) della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.500 a euro 25.000</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00028</b>	All'interno degli spazi doganali il contrasto della contraffazione, la tutela del "Made in Italy" e della sicurezza prodotti sono affidati a:	<b>a) Ministero della Salute</b>	<b>b) Polizia di Frontiera</b>	<b>c) Capitaneria di Porto</b>	<b>d) Agenzia delle Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00029</b>	La Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la funzione della marcatura CE:	<b>a) È quella di evitare la ricettazione</b>	<b>b) È quella di evitare le frodi agroalimentari</b>	<b>c) È quella di tutelare il "Made in Italy"</b>	<b>d) È quella di proteggere la salute e la sicurezza degli acquirenti dei prodotti</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00030</b>	Ai sensi del Dlgs. n. 206/2005 - Codice al consumo- la violazione di commercio di prodotti che non riportino le indicazioni relative all'eventuale presenza di sostanze che possono arrecare danno all'uomo può essere accertata	<b>a) Dagli organi di Polizia Amministrativa nonché da Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria</b>	<b>b) Solo da Ufficiali di Polizia Giudiziaria</b>	<b>c) Solo da Ufficiali di Polizia Giudiziaria ed Organi di Polizia Amministrativa</b>	<b>d) Solo da Organi di Polizia Amministrativa</b>	<b>a</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00031</b>	Nel rispetto del D.Lgs. n. 206/2005 -Codice del consumo- quale delle seguenti indicazioni non è obbligatorio riportare nelle confezioni dei prodotti destinati al consumatore	<b>a) Volume d'affari del produttore</b>	<b>b) Istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione</b>	<b>c) Paese di origine se situato fuori dall'Unione Europea</b>	<b>d) Denominazione legale o merceologica del prodotto</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00032</b>	Nel caso in cui venga individuata in un Paese straniero l'ultima lavorazione sostanziale, che non consiste nel mero assemblaggio, nell'etichettatura o nel confezionamento dei prodotti:	<b>a) Non è corretta l'applicazione "made in italy" sul prodotto;</b>	<b>b) È comunque consentita l'applicazione "made in italy" sul prodotto</b>	<b>c) È consentita la stampigliatura "made in Italy" solo su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine</b>	<b>d) Si applicheranno dei dazi antidumping</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00033</b>	Per <i>Italian Sounding</i> agroalimentare si intende:	<b>a) l'uso di una ricetta registrata ma che ha chiare origini italiane</b>	<b>b) l'uso di una ricetta registrata in Italia</b>	<b>c) l'uso di una ricetta non registrata ma che non ha chiare origini italiane</b>	<b>d) l'uso di una ricetta non registrata ma che ha chiare origini italiane</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00034</b>	Chi può ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale?	<b>a) I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale</b>	<b>b) I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno venti anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale</b>	<b>c) I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno quarant'anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale</b>	<b>d) I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno trenta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00035</b>	Il logo «Marchio storico di interesse nazionale» è stato istituito:	<b>a) con decreto del Ministro delle Finanze</b>	<b>b) con decreto del Ministro degli Esteri</b>	<b>c) con decreto del Ministro dell'interno</b>	<b>d) con decreto del Ministro dello sviluppo economico</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00036</b>	Il registro speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11-ter. Dlgs 30 / 2005 dove è istituito ?	<b>a) presso l'apposito ufficio del M.I.S.E.</b>	<b>b) presso la sede centrale della Banca di Italia</b>	<b>c) presso l'ufficio italiano brevetti e marchi</b>	<b>d) presso la sede centrale dell'agenzia delle entrate</b>	<b>c</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00037</b>	Ai sensi del Dlgs 30/2005 cosa si intende per "atti di pirateria" ?	a) le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico	b) il furto di prodotti brevettati in Italia	c) la contraffazione di disegni e modelli non ancora registrati	d) le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate colposamente in modo sistematico	<b>a</b>
<b>TSUIA00038</b>	Quali funzioni ha il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding?	a) funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale	b) funzioni di coordinamento dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza in materia di sicurezza prodotti	c) nessuna funzione specifica	d) funzioni di impulso ed indirizzo della Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione	<b>a</b>
<b>TSUIA00039</b>	L' art. 473 c.p contempla la tutela penale di contrasto alla contraffazione?	a) Vero	b) Falso è l'art 474 c.p	c) Falso è l'art. 517 quater c.p	d) Falso è l'art 517 ter c.p	<b>a</b>
<b>TSUIA00040</b>	L'art. 474 cod. pen. punisce in eguale misura il reato di introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, dei prodotti contraffatti ed il reato di vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti?	a) Vero, sono puniti entrambi con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.	b) Falso, è sanzionata più gravemente la vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti	c) Falso, è sanzionata più gravemente l'introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti industriali contraffatti	d) Falso, la contraffazione costituisce soltanto un illecito civile	<b>c</b>
<b>TSUIA00041</b>	È nel dolo specifico che va individuato l'elemento soggettivo necessario a configurare uno dei delitti sanzionati dall'art. 473 c.p.	a) Falso, è nella colpa	b) Falso, è nel dolo generico	c) Falso, è nella colpa grave	d) Vero	<b>b</b>
<b>TSUIA00042</b>	Quali sono nel nostro ordinamento, le norme che disciplinano i marchi?	a) Attualmente, non vi sono norme che disciplinano i marchi	b) Gli artt. dal 2569 al 2574 del codice civile e gli artt. dal 7 al 28 del codice della proprietà industriale	c) Soltanto gli artt. dal 2469 al 2474 del codice civile	d) Gli artt. dal 2469 al 2474 del codice civile e gli artt. dal 27 al 48 del codice della proprietà industriale	<b>b</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00043</b>	Integra la fattispecie di reato di commercializzazione di prodotti recanti false indicazioni -ex art. 517 c.p.- l'ingannevole indicazione "100% italiano" riportata sul prodotto immesso al consumo, nonché su fatture o altra corrispondenza	<b>a) Vero</b>	<b>b) Falso, è reato solo se l'indicazione è riportata nella fattura</b>	<b>c) Falso, è reato solo se l'indicazione è riportata sulla confezione</b>	<b>d) Falso, è reato solo se l'indicazione è riportata in altra corrispondenza</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00044</b>	In flagranza di violazione in materia di contraffazione - ex art. 474 e 517 c.p. è legittima la perquisizione presso l'abitazione dell'autore della predetta violazione?	<b>a) Sì, ma solo dalle ore 07:00 alle ore 20:00</b>	<b>b) No</b>	<b>c) Sì, ma solo in presenza dell'avvocato</b>	<b>d) Sì</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00045</b>	L'acquirente finale di oggetti che, per la loro qualità o entità di prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di contraffazione	<b>a) È punito con la sanzione dell'ammenda</b>	<b>b) Non subisce alcuna sanzione</b>	<b>c) È punito con una sanzione pecuniaria amministrativa</b>	<b>d) È punito con la sanzione della multa</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00046</b>	Ai sensi della normativa vigente, nella confezione, nell'imballaggio o nel foglio illustrativo di un giocattolo può mancare	<b>a) La dicitura delle avvertenze sulle fasce d'età consigliate</b>	<b>b) Il foglio di istruzioni in lingua italiana</b>	<b>c) La durata di impiego prevedibile</b>	<b>d) La marcatura CE</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00047</b>	Secondo un orientamento costante assunto dalla giurisprudenza, i reati di cui all'art. 474 c.p. - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - possono concorrere con il reato ex-art. 648 c.p. - ricettazione	<b>a) Vero, ma soltanto il delitto di introduzione nello Stato di prodotti contraffatti</b>	<b>b) Vero</b>	<b>c) Vero, ma soltanto il delitto di commercializzazione di prodotti contraffatti</b>	<b>d) Falso</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00048</b>	L'articolo 473 c.p. contempla:	<b>a) La tutela penale per i brevetti non registrati</b>	<b>b) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>	<b>c) La tutela penale di contrasto alla contraffazione</b>	<b>d) La tutela penale per il diritto d'autore</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00049</b>	Il cosiddetto "falso innocuo", in materia di tutela della contraffazione, è punito?	<b>a) No, non viene punito</b>	<b>b) Viene punito con la sanzione della multa</b>	<b>c) Sì, ne è previsto l'arresto</b>	<b>d) Sì, viene punito con una sanzione amministrativa</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00050</b>	Il RAPEX è un sistema comunitario di allerta rapido, esistente in materia di sicurezza sui prodotti commercializzati?	<b>a) Falso, è il SELEX</b>	<b>b) Falso, è il SARC</b>	<b>c) Vero</b>	<b>d) Falso, è il SAR</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00051</b>	In materia di sicurezza dei prodotti, rientrano nella definizione di giocattolo tutti i prodotti progettati o destinati a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età:	<b>a) inferiore a 17 anni</b>	<b>b) inferiore a 14 anni</b>	<b>c) inferiore a 16 anni</b>	<b>d) inferiore a 18 anni</b>	<b>b</b>



## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00052</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il distributore che non ottemperi al provvedimento emanato dall'autorità di vigilanza, a seguito di accertamento, di ritiro o richiamo dal mercato di giocattoli pericolosi, è punito:	<b>a) con la multa fino a 10.000 euro</b>	<b>b) con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro</b>	<b>c) con l'ammenda fino a 15.000 euro</b>	<b>d) con la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00053</b>	L'apposizione di un falso marchio CE integra:	<b>a) Il reato di contraffazione</b>	<b>b) L'incauto acquisto</b>	<b>c) Il reato di contrabbando</b>	<b>d) condotte commerciali ingannevoli potenzialmente in grado di configurare il reato della frode in commercio</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00054</b>	La Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/95/UE concerne:	<b>a) Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al contrasto alle frodi alimentari</b>	<b>b) La disciplina del "made in UE"</b>	<b>c) Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione</b>	<b>d) Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dei giocattoli</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00055</b>	Un marchio non può essere registrato in presenza di uno dei seguenti elementi caratterizzanti:	<b>a) Capacità distintiva</b>	<b>b) Genericità</b>	<b>c) Liceità e verità</b>	<b>d) Novità</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00056</b>	La " <i>confondibilità dei due marchi</i> " può permettere la configurazione del reato di contraffazione?	<b>a) Certamente</b>	<b>b) No, si tiene conto della capacità di discriminazione del cosiddetto "acquirente più avveduto"</b>	<b>c) No, è necessario che la contraffazione del marchio risulti solo a seguito di un attento "esame tecnico"</b>	<b>d) No, si tiene conto della capacità di discriminazione del cosiddetto "acquirente medio"</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00057</b>	La merce sottoposta a fermo amministrativo per falsa o fallace indicazione di provenienza	<b>a) Va inviata al Ministero della Salute per i controlli sanitari</b>	<b>b) Va immediatamente distrutta</b>	<b>c) Può essere oggetto di regolarizzazione da parte del responsabile del perfezionamento attivo</b>	<b>d) Può essere oggetto di regolarizzazione da parte del responsabile dell'importazione</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00058</b>	In base a quale norma si può ordinare agli <i>internet service provider</i> di inibire l'accesso ad un sito web?	<b>a) L. 128/2004</b>	<b>b) Art. 171-ter L. 633/41</b>	<b>c) Art. 14 e segg. D.Lgs n. 70/2003</b>	<b>d) Art. 73 L. 633/41</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00059</b>	Quale elemento è particolarmente importante in una richiesta di <i>file di log</i> ?	<b>a) Data, ora e fuso orario del momento di rilevazione</b>	<b>b) L'acquisizione forense del materiale tracciato</b>	<b>c) La lista di software utilizzati per il tracciamento</b>	<b>d) Il browser utilizzato</b>	<b>a</b>

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

<b>TSUIA00060</b>	Il Sistema di Allerta Rapido Comunitario Gras-Rapex	a) È il circuito telematico di comunicazione e notifica tra gli Stati membri della individuazione, nel corso dei controlli, di prodotti comportanti un rischio grave per la salute del consumatore	b) È un sistema di alert per l'attivazione di attività amministrativa in uno specifico Stato membro	c) È un circuito telematico di mero scambio informativo tra gli Stati membri	d) È un sistema di comunicazione tra gli Stati membri per segnalare la commercializzazione di prodotti pericolosi	<b>a</b>
<b>TSUIA00061</b>	Quali dei seguenti non è un obiettivo del "Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale":	a) Il contrasto alla produzione e commercializzazione di prodotti recanti false indicazioni di provenienza e di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari	b) Il contrasto alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza	c) Il contrasto al logo falso del marchio originale	d) Il contrasto alla contraffazione	<b>c</b>
<b>TSUIA00062</b>	La contraffazione di opere d'arte è punita:	a) Con la reclusione e la multa	b) Soltanto se ha ad oggetto opere di valore superiore a cinquantamila euro	c) Con la reclusione o la multa	d) Con sanzione pecuniaria	<b>a</b>
<b>TSUIA00063</b>	Chiunque, conoscendone la falsità, autentica un'opera d'arte contraffatta:	a) È punito con la metà della pena di chi ha contraffatto l'opera oggetto di autenticazione	b) È punito con arresto e ammenda	c) È punito con il doppio della pena di chi ha contraffatto l'opera oggetto di autenticazione	d) È punito con la stessa pena di chi ha contraffatto l'opera oggetto di autenticazione	<b>d</b>
<b>TSUIA00064</b>	L'art. 517 bis c.p. prevede un'aggravante rispetto all'art. 517 c.p.:	a) Nei casi in cui l'indicazione del marchio sia idonea a ingannare il consumatore sull'origine, provenienza, qualità dell'opera	b) Nei casi in cui l'indicazione dell'etichetta sia idonea a ingannare il consumatore sull'origine, provenienza, qualità dell'opera	c) Nei casi in cui il mendacio riguardi la denominazione di origine (D.O.P.) o geografica (ossia l'indicazione geografica protetta - I.G.P.) applicata su alimenti o bevande	d) Nei casi in cui l'indicazione del nome sia idonea a ingannare il consumatore sull'origine, provenienza, qualità del prodotto	<b>c</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00065</b>	Ai sensi dell'art. 517 <i>bis</i> c.p., comma 2, in sede di condanna:	a) Può essere disposta la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso	b) Può essere disposta la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso	c) Può essere disposta la confisca dell'abitazione di proprietà di colui che ha violato la norma	d) Può essere disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio	<b>b</b>
<b>TSUIA00066</b>	L'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), in materia di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, è configurabile in sede di:	a) Importazione, esportazione ai fini di commercializzazione, commercializzazione, esecuzione di altri atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione	b) Importazione, esportazione, transito e deposito fiscale	c) Importazione, esportazione ai fini di commercializzazione	d) Solo in importazione	<b>a</b>
<b>TSUIA00067</b>	Il " <i>marchio</i> " è:	a) Quel simbolo che consente di individuare il produttore di un bene su cui è apposto, garantendone la qualità, a prescindere dall'origine geografica dello stesso	b) La stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine	c) Un uso di segni, figure o quant'altro che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce siano di origine italiana	d) l'indicazione di provenienza del prodotto	<b>a</b>
<b>TSUIA00068</b>	La fallace indicazione dell'origine o della provenienza dei prodotti o delle merci di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004):	a) Può essere sanata sul piano amministrativo solo attraverso l'esatta indicazione dell'origine	b) Può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'asportazione, a cura e spese del contravventore, dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana	c) Può essere sanata sul piano amministrativo solo attraverso l'asportazione della stampigliatura "made in Italy"	d) Può essere sanata sul piano penale facendo ricorso al Giudice di Pace	<b>b</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00069</b>	Qualora la falsa o fallace indicazione di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) sia sanata sul piano amministrativo:	<b>a) Prosegue il procedimento penale avviato e non sarà possibile il dissequestro della merce in seguito alla rimozione delle false o fallaci indicazioni di origine o provenienza</b>	<b>b) Si applicherà la pregiudiziale tributaria</b>	<b>c) Prosegue il procedimento penale avviato, ma sarà possibile il dissequestro della merce in seguito alla rimozione delle false o fallaci indicazioni di origine o provenienza</b>	<b>d) Il procedimento penale avviato viene immediatamente archiviato</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00070</b>	L'art. 4, comma 49- <i>bis</i> della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), punisce l'uso fallace del marchio italiano, senza accompagnare tale uso con precise indicazioni sull'origine o provenienza estera dei prodotti:	<b>a) Prevedendo la sanzione penale dell'art. 648 c.p.</b>	<b>b) Prevedendo una sanzione amministrativa della interdizione perpetua dai pubblici uffici</b>	<b>c) Prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 250.000</b>	<b>d) Prevedendo la sanzione penale di cui all'art. 517 c.p.</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00071</b>	Con la circolare n. 124898 del 9 novembre 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato specificato che:	<b>a) I titolari o licenziatari di marchi apposti sui prodotti avranno l'obbligo di accompagnare il medesimo con una appendice informativa, al fine di escludere la configurabilità dell'art. 5, comma 49-bis della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004)</b>	<b>b) l'art. 4, comma 49-bis della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) prevede una sanzione penale</b>	<b>c) I titolari o licenziatari di marchi apposti sui prodotti avranno l'obbligo di accompagnare il medesimo con una appendice informativa, al fine di escludere la configurabilità dell'art. 4, comma 49-bis della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004)</b>	<b>d) I titolari o licenziatari di marchi apposti sui prodotti avranno l'obbligo di accompagnare il medesimo con una appendice informativa, al fine di escludere la configurabilità dell'art. 4, comma 49 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004)</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00072</b>	Il settore agroalimentare è inciso dalle seguenti attività illegali:	<b>a) alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, falsificazioni e contraffazioni</b>	<b>b) alterazioni, riciclaggio, sofisticazioni, falsificazioni e contraffazioni</b>	<b>c) alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, ricettazione e contraffazioni</b>	<b>d) alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, falsificazioni e contraffazioni</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00073</b>	La Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001:	<b>a) Dispone che le aziende devono garantire la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi</b>	<b>b) Pretende dalle aziende l'assicurazione che gli articoli in vendita siano sicuri e che si intraprendano azioni correttive quando viene riscontrato il contrario</b>	<b>c) È la c.d. "IV Direttiva antiriciclaggio"</b>	<b>d) Disciplina la circolazione transfrontaliera in materia di valuta</b>	<b>b</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00074</b>	Cosa vuol dire che la contraffazione costituisce un " <i>moltiplicatore di illegalità</i> ":	a) Perché, di fatto, integra, in un contesto unitario, una pluralità di condotte illecite che hanno quale scopo finale la violazione del monopolio statale	b) Perché, di fatto, integra, in un contesto unitario, una pluralità di condotte illecite che hanno quale scopo finale l'immissione in consumo di prodotti irregolari, quali il lavoro nero, l'evasione fiscale, l'immigrazione clandestina, il riciclaggio, il commercio abusivo e le ingerenze della criminalità organizzata	c) Perché, di fatto, integra, in un contesto unitario, una pluralità di condotte lecite che hanno quale scopo finale l'immissione in consumo di prodotti regolari	d) Perché, di fatto, integra, in un contesto unitario, una pluralità di condotte illecite che hanno quale scopo finale l'immissione in consumo di prodotti irregolari, quali il lavoro interinale, l'evasione fiscale, l'immigrazione regolare, il riciclaggio, il commercio abusivo e le ingerenze della criminalità organizzata	<b>b</b>
<b>TSUIA00075</b>	Falstaff è:	a) la banca dati CO.PLS. (anti-Counterfeit and anti Piracy information System) sviluppata dalla Commissione europea	b) il Sistema Informativo Anti-Contraffazione della Guardia di finanza	c) il sistema di automazione integrata delle dogane e delle accise	d) un progetto elaborato dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli a partire dal 2004, che mira a promuovere la circolazione delle merci originali, conformi per qualità e sicurezza	<b>d</b>
<b>TSUIA00076</b>	Alle fattispecie penali di contraffazione è riconducibile la normativa in materia dei " <i>costi da reato</i> ", di cui al comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537?	a) Sì, l'indeducibilità si applica anche agli oneri non direttamente utilizzati per il compimento dell'attività delittuosa	b) Sì, l'indeducibilità si applica a tutti gli oneri eventualmente sostenuti nell'esercizio dell'ordinaria attività d'impresa	c) Sì, ma l'indeducibilità del costo è riferibile ai soli componenti negativi che si pongano in rapporto diretto con il delitto di contraffazione	d) Mai	<b>c</b>
<b>TSUIA00077</b>	EUIPO è:	a) L'European Union Intellectual Property Office, l'agenzia preposta alla gestione dei marchi e del design industriale per il mercato interno dell'Unione europea	b) incardinato all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico	c) L'Intellectual Property Crime Coordinated Coalition	d) L'Ufficio europeo di polizia anticontraffazione	<b>a</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00078</b>	Con la diffusione di prodotti e servizi contraffatti o piratati attraverso la <i>Darknet</i> , i pagamenti connessi all'acquisto di tali prodotti illeciti per la maggior parte avvengono con:	<b>a) Denaro contante</b>	<b>b) Travellers cheques</b>	<b>c) Bitcoin o altre criptovalute</b>	<b>d) Baratto</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00079</b>	La diffusione di prodotti contraffatti su <i>internet</i> è stata, ulteriormente, favorita:	<b>a) Dall'approvazione nel 2019 della c.d. Direttiva "copyright"</b>	<b>b) Dal denaro ricevuto online indebitamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato del pubblico servizio</b>	<b>c) Da forme di accordo su internet tra le parti, che non seguono l'effettiva remunerazione con denaro o altra utilità</b>	<b>d) Dall'adozione di pratiche di keyword advertising scorrette, che si concretizzano nell'impiego di marchi e segni distintivi noti, con l'obiettivo di far apparire invece il link del sito illegale quando l'utente effettua una ricerca on line comprendente quella determinata parola chiave</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00080</b>	Gli articoli 31 e 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"), hanno:	<b>a) Abrogato la truffa ai danni dello Stato, di cui all'art. 640 C.</b>	<b>b) Previsto disposizioni in materia di marchi storici e contrasto alla falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti</b>	<b>c) Modificato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis C.P</b>	<b>d) Introdotto la truffa ai danni dello Stato, di cui all'art. 640 C.P</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00081</b>	L'articolo 31 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	<b>a) Introduce il "marchio storico di interesse nazionale", il "Registro speciale dei marchi storici", il logo "marchio storico di interesse nazionale" e un apposito fondo per la tutela di detti marchi</b>	<b>b) Ha sanzionato la violazione della proprietà intellettuale con pene di gravità pari a quelle previste per la corruzione</b>	<b>c) Ha abrogato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis C.P</b>	<b>d) Ha modificato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis C.P</b>	<b>a</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00082</b>	L'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	a) Introduce il "marchio storico di interesse nazionale", il "Registro speciale dei marchi storici", il logo "marchio storico di interesse nazionale" e un apposito fondo per la tutela di detti marchi	b) Ha sanzionato la violazione della proprietà intellettuale con pene di gravità pari a quelle previste per la corruzione	c) Ha previsto una disposizione normativa - inserita nel Codice della proprietà industriale - recante la descrizione delle condotte di falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti, unitamente a misure volte a favorire la tutela legale delle imprese che operano nei mercati esteri e, inoltre, il divieto di registrazione, come marchi, di segni riconducibili alle Forze armate e di polizia	d) Ha modificato il reato di Estorsione, di cui all'art. 629 C.P.	c
<b>TSUIA00083</b>	L'obbligo di apposizione della corretta indicazione di "provenienza", che consente di individuare l'impresa - rappresentata dal suo marchio - dalla quale proviene il prodotto immesso sul mercato:	a) È sancito da norme di carattere penale ed amministrativo	b) È sancito da norme solo di carattere penale	c) È sancito da norme solo di carattere civilistico	d) È sancito da norme solo di carattere amministrativo	a
<b>TSUIA00084</b>	L'art. 60, par. 1, del Codice Doganale dell'Unione Europea prevede che:	a) debbano essere considerate originarie di un paese le merci ottenute per il 75% in tale Paese	b) Debbono essere considerate originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese	c) debbano essere considerate originarie di un paese le merci ottenute per il 30% in tale Paese	d) debbano essere considerate originarie di un paese le merci ottenute per il 50% in tale Paese	b
<b>TSUIA00085</b>	Come previsto dall'art. 34 del Reg. (UE) n. 2015/2446, non possono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sostanziali, economicamente giustificate, ai fini del conferimento dell'origine:	a) I prodotti minerali estratti in un Paese o territorio	b) I prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un Paese da navi registrate nel Paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale Paese o territorio	c) Manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto	d) I cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime	c

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00086</b>	Dall'esame della normativa relativa all'origine preferenziale e non preferenziale delle merci, si rileva che i prodotti realizzati in Italia e sottoposti all'estero a lavorazioni o trasformazioni "minime" o "insufficienti" rientranti, rispettivamente, tra quelle elencate agli artt. 34 e 47 del Reg. (UE) n. 2015/2446:	<b>a) Acquistano sempre l'origine del Paese estero</b>	<b>b) Non acquistano l'origine del Paese estero, conservando, di fatto, l'origine nazionale, laddove la parte preponderante del processo produttivo sia stato concentrato in Italia</b>	<b>c) Acquistano l'origine del Paese estero, conservando, di fatto, l'origine nazionale, laddove la parte preponderante del processo produttivo sia stato concentrato in Italia</b>	<b>d) Non possono mai acquistare l'origine italiana</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00087</b>	L'apposizione della dicitura " <i>Italian design</i> " su prodotti ideati in Italia ma realizzati in Paesi stranieri, anche per giurisprudenza consolidata:	<b>a) Sarebbe soggetta soltanto all'applicazione di una sanzione di tipo civilistico</b>	<b>b) Non sarebbe sanzionabile in base al precetto penale contenuto nell'art. 517 C.p., richiamato dall'art. 4, comma 49 della L. n. 350/2003</b>	<b>c) Sarebbe sanzionabile in base al precetto penale contenuto nell'art. 517 C.p., richiamato dall'art. 4, comma 49 della L. n. 350/2003</b>	<b>d) Sarebbe soggetta soltanto all'applicazione di una sanzione interdittiva</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00088</b>	La contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani si esplica:	<b>a) Mediante canzoni italiane per pubblicizzare il marchio</b>	<b>b) Mediante l'uso della bandiera tricolore italiana e/o nomi e figure di note località d'Italia</b>	<b>c) Mediante l'impiego di traduzioni di nomi italiani</b>	<b>d) Nell'alterazione fraudolenta delle certificazioni (per lo più le I.G.P., le D.O.P. , le DOC e le DOCG) tipiche di alcuni prodotti senza le quali non potrebbero essere venduti con taluni nomi</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00089</b>	Il prodotto contraffatto:	<b>a) Imita marchi non registrati dall'Alto Commissariato contro la Contraffazione</b>	<b>b) Richiama l'Italia attraverso l'uso subdolo di determinate caratteristiche, nomi o proprietà</b>	<b>c) Imita marchi non registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>d) Imita marchi, design, modelli, packaging, imballi, certificazioni, che spesso peccano nella qualità e talvolta risultano anche pericolosi per la sicurezza e la salute del consumatore</b>	<b>d</b>



## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00090</b>	L'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	<b>a) Prevede l'utilizzo del marchio storico d'interesse non nazionale, ai sensi del quale i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa - registrati da almeno trenta anni e che siano stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa nazionale "di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale" - possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro straordinario dei marchi storici di interesse non nazionale</b>	<b>b) Elenca i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>c) Reca la disciplina del marchio storico d'interesse nazionale, ai sensi della quale i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa - registrati da almeno cinquanta anni e che siano stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa nazionale "di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale" - possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale</b>	<b>d) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00091</b>	L'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI):	<b>a) Elenca i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>b) Prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, del logo dei "marchi storici di interesse nazionale", che può essere utilizzato dalle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità commerciali e promozionali</b>	<b>c) Prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del logo dei "marchi storici di interesse internazionale", che può essere utilizzato dalle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità che non siano né commerciali né promozionali</b>	<b>d) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia</b>	<b>b</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00092</b>	L'articolo 185-ter del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI):	a) Reca l'istituzione di un Fondo per la tutela della ricerca nel settore manifatturiero, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale	b) Reca l'istituzione di un Fondo per la tutela dei nuovi marchi di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale	c) Reca l'istituzione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale	d) Reca l'istituzione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse internazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio dell'Unione Europea	c
<b>TSUIA00093</b>	L'articolo 185-ter del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI):	a) Reca l'istituzione di un Fondo per la tutela dei nuovi marchi di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale	b) Reca l'istituzione di un Fondo per la tutela della ricerca nel settore manifatturiero, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale	c) Reca l'istituzione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse internazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio dell'Unione Europea	d) Prevede interventi nel capitale di rischio delle imprese che siano titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale e che intendano chiudere il sito produttivo di origine, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo	d
<b>TSUIA00094</b>	La rubrica dell'articolo 144 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI), a seguito dell'integrazione apportata dall'art. 32, comma 5 del D.L. n. 34/2019, è ora intitolata:	a) "Atti di pirateria musicale e pratiche di Italian Sounding"	b) "Atti di pirateria informatica e pratiche di Italian Sounding"	c) "Atti di pirateria e pratiche di Italian Music"	d) "Atti di pirateria e pratiche di Italian Sounding"	d

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00095</b>	Il comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	<b>a) Definisce come pratiche di Italian Sounding quelle condotte finalizzate alla fallace evocazione dell'origine italiana di prodotti</b>	<b>b) Ha autorizzato il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere - per l'espletamento dei nuovi compiti operativi previsti dal D.L. n. 34/2019 e attribuiti al medesimo Dicastero - dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato</b>	<b>c) Ha previsto a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese (fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30 mila euro) sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti</b>	<b>d) Ha integrato la rubrica dell'articolo 144 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI)</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00096</b>	L'articolo 11- <i>bis</i> , comma 2, del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI):	<b>a) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia</b>	<b>b) Prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del logo dei "marchi storici di interesse internazionale", che può essere utilizzato dalle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità commerciali e promozionali</b>	<b>c) Elenca i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>d) Prevede che i regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter dello stesso decreto; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185 dello stesso decreto</b>	<b>d</b>

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

TSUIA00097	L'articolo 11- <i>bis</i> , comma 4, del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI):	a) Ha integrato la rubrica dell'articolo 144 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI)	b) Ha autorizzato il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere - per l'espletamento dei nuovi compiti operativi previsti dal D.L. n. 34/2019 e attribuiti al medesimo Dicastero - dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato	c) Ha disposto che in deroga all'articolo 13, comma 1 dello stesso decreto, un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione	d) Ha previsto a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese (fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30 mila euro) sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti	c
------------	---	--	---	--	--	---

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

<b>TSUIA00098</b>	Il comma 12 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	<b>a) Elenca i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>b) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia</b>	<b>c) Nella prospettiva di assicurare l'informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni dei prodotti di qualità - prevede un'agevolazione, i cui criteri e modalità di erogazione saranno fissati con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani</b>	<b>d) Prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del logo dei "marchi storici di interesse internazionale", che può essere utilizzato dalle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità commerciali e promozionali</b>	<b>c</b>
-------------------	---	--	--	---	--	----------

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSUIA00099	L'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, stabilisce, in particolare, che l'impresa <i>start-up</i> innovativa è la società di capitali - costituita anche in forma cooperativa - che possiede, tra l'altro, i seguenti requisiti:	a) Costituzione da non più di novanta mesi; residenza in Italia, ai sensi dell'articolo 53 del TUIR, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché l'impresa abbia una sede produttiva o una filiale in Italia	b) A partire dal terzo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 5 milioni di euro; non vi sia stata deliberazione di distribuzione di utili; l'oggetto sociale esclusivo o prevalente, sia relativo allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico	c) Costituzione da non più di sessanta mesi; residenza in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché l'impresa abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 5 milioni di euro; non vi sia stata deliberazione di distribuzione di utili; l'oggetto sociale esclusivo o prevalente, sia relativo allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico	d) A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 10 milioni di euro; non vi sia stata deliberazione di distribuzione di utili; l'oggetto sociale esclusivo o prevalente, sia relativo allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico	c
------------	---	---	---	--	--	---

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00100</b>	I marchi collettivi sono disciplinati all'articolo 11 del Codice della proprietà industriale, ai sensi del quale, in particolare:	a) Le persone giuridiche di diritto privato e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in usucapione a produttori o commercianti	b) Le persone fisiche di diritto privato e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, possono ottenere la riproduzione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti	c) Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti	d) Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che non hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti	c
<b>TSUIA00101</b>	Il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	a) Prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del logo dei "marchi storici di interesse internazionale", che può essere utilizzato dalle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità commerciali e promozionali	b) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia	c) Elenca i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane	d) Prevede che la domanda internazionale di brevetto, presentata secondo le disposizioni del Patent cooperation treaty (PCT), equivalga ad una domanda di brevetto per invenzione industriale depositata in Italia e ne produce gli effetti, a condizione che entro 30 mesi dalla data di deposito venga presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano	d

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00102</b>	Il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019") prevede che:	a) Le persone fisiche di diritto privato e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, possono ottenere la riproduzione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti	b) Una volta presentata la domanda internazionale di brevetto, la relativa protezione del brevetto oggetto della procedura decorra dalla data in cui il titolare abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), una traduzione in lingua italiana della domanda stessa, ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore	c) Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che non hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti	d) Le persone giuridiche di diritto privato e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in usucapione a produttori o commercianti	<b>b</b>
<b>TSUIA00103</b>	Il <i>Patent cooperation treaty</i> (PCT - Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti):	a) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati nell'Unione Europea	b) Elenca i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane	c) Reca la disciplina del marchio storico d'interesse nazionale	d) È uno strumento pattizio multilaterale la cui osservanza è garantita dalla World international property organization - WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale)	<b>d</b>
<b>TSUIA00104</b>	Il <i>Patent cooperation treaty</i> (PCT - Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti):	a) Reca la disciplina del marchio storico d'interesse nazionale	b) Agevola la protezione delle proprie invenzioni: presentando una domanda di brevetto internazionale, i richiedenti possono cumulativamente e contemporaneamente richiedere protezione all'interno dei Paesi aderenti	c) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati nell'Unione Europea	d) Elenca i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane	<b>b</b>



## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00105</b>	L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole:	a) È stato autorizzato ad assumere - per l'espletamento dei nuovi compiti operativi previsti dal D.L. n. 34/2019 - dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato	b) Negli ultimi anni, in collaborazione con le principali piattaforme digitali, ha intercettato l'offerta di numerosi prodotti tipici nazionali aventi origini in realtà ignote ovvero molto distanti dal territorio italiano	c) Svolge indagini di polizia giudiziaria in materia di corruzione e concussione	d) Dipende direttamente dal Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding	<b>b</b>
<b>TSUIA00106</b>	L'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 sulla protezione delle indicazioni geografiche e la loro registrazione internazionale, all'art. 3:	a) Agevola la protezione delle invenzioni, infatti presentando una domanda di brevetto internazionale, i richiedenti possono cumulativamente e contemporaneamente richiedere protezione all'interno dei Paesi aderenti	b) Vieta qualsiasi usurpazione o imitazione, anche se viene indicata la vera origine del prodotto o se la denominazione è utilizzata in forma tradotta o accompagnata da termini come "genere", "tipo", "modo", "imitazione" o simili	c) Reca la disciplina del marchio storico d'interesse dell'Unione Europea	d) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati nell'Unione Europea	<b>b</b>
<b>TSUIA00107</b>	L'articolo 474 del Codice Penale tutela in via principale:	a) La pubblica fede dell'acquirente	b) La minaccia per l'acquirente	c) Il pericolo per l'acquirente	d) La libera determinazione dell'acquirente	<b>a</b>
<b>TSUIA00108</b>	Cosa sono le frasi "R":	a) Sono frasi previste dalle attuali normative europee indicate sulle confezioni di prodotti di qualità "raccomandati" dalla casa produttrice	b) Sono frasi convenzionali che descrivono i rischi per la salute umana, animale ed ambientale connessi alla manipolazione di sostanze chimiche	c) Sono frasi previste dalle attuali normative europee indicate sulle confezioni di prodotto chimico	d) Sono frasi prestabilite che descrivono la natura dei materiali di provenienza umana o animale	<b>b</b>
<b>TSUIA00109</b>	I prodotti che non sono coperti da una direttiva comunitaria specifica devono essere:	a) Accettabili per superare i rischi minimi	b) Con un basso livello di tutela della salute e della sicurezza delle persone	c) Sicuri e conformi ai requisiti imposti dalla legislazione specifica	d) Compatibili con le norme comunitarie	<b>c</b>
<b>TSUIA00110</b>	Quale contrassegno deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti per attestare la conformità alle direttive comunitarie	a) L'apposizione del simbolo UNI	b) La marcatura CE	c) Il contrassegno UE	d) Il contrassegno SEE	<b>b</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00111</b>	Cosa significa il simbolo CE?	<b>a) Comunità Europea</b>	<b>b) Conformità Europea</b>	<b>c) Corrispondenza Europea</b>	<b>d) Collettività Europea</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00112</b>	L'apposizione della marcatura CE è prescritta per legge su un elenco preciso di prodotti che, se sprovvisti della stessa, non possono:	<b>a) Sostare nei paesi dove sono previste le norme CEI</b>	<b>b) Transitare nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE)</b>	<b>c) Essere inviati nei paesi orientali perché non conformi alle norme UNI</b>	<b>d) Essere commercializzati nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE)</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00113</b>	Sul piano contrattuale e commerciale, in caso di prodotti non a norma, il rapporto di compravendita;	<b>a) È illegittimo ai sensi dell'art. 1420 del c.c.</b>	<b>b) È invalido ai sensi dell'art. 473 del c.p.</b>	<b>c) È legittimo solo se commercializzato nei paesi non aderenti allo Spazio economico europeo</b>	<b>d) È nullo ai sensi dell'art. 1418 del c.c.</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00114</b>	Sono soggetti all'obbligo di etichettatura specifica per prodotti pericolosi:	<b>a) Tutti i dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il corpo umano ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 52/1997</b>	<b>b) Solo ai prodotti immessi sul mercato che fanno riferimento ai preparati, allo stadio di prodotto finito ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 65/2003</b>	<b>c) Tutti i prodotti immessi sul mercato che contengono almeno una sostanza riconosciuta pericolosa ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 52/1997</b>	<b>d) I prodotti immessi sul mercato come medicinali, miscuglio di sostanze sotto forma di rifiuti e preparati contenenti sostanze radioattive, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 52/1997</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00115</b>	Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. 65/2003, non sono considerati pericolosi i preparativi classificati come:	<b>a) Cancerogeni</b>	<b>b) Infiammabili</b>	<b>c) Medicinali</b>	<b>d) Esplosivi</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00116</b>	Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera al provvedimento di divieto dell'autorità di vigilanza di immissione di un giocattolo, con marcatura CE irregolare, sul mercato è soggetto:	<b>a) Alla sanzione amministrativa da 2.500 a 15.000 euro</b>	<b>b) Alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro</b>	<b>c) Alla sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro</b>	<b>d) Alla multa fino a 10.000 euro</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00117</b>	Per merce contraffatta - regolamento 2003/1383/CE - si intende:	<b>a) La merce su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica diverso da quello validamente registrato per tutte le altre tipologie di merce</b>	<b>b) La merce su cui sia stato apposto un marchio di fabbrica validamente registrato per quelle stesse tipologie di merce</b>	<b>c) La merce su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merce</b>	<b>d) La merce su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica diverso da quello validamente registrato per gli stessi tipi di merce</b>	<b>c</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00118</b>	Il fabbricante che immette sul mercato un giocattolo privo del marchio CE è soggetto:	a) Alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro	b) Alla multa da 5.000 a 20.000 euro	c) Alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato	d) Alla sanzione amministrativa da 6.000 a 16.000 euro	c
<b>TSUIA00119</b>	Il reato di frodi contro le industrie nazionali, punito dall'art. 514 - 1° c. - del c.p. prevede l'applicazione	a) della reclusione da uno a tre anni e della multa fino a euro 500	b) dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 500 a euro 3.000	c) della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a euro 516	d) dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da euro 100 a euro 500	c
<b>TSUIA00120</b>	I controlli ispettivi in materia di "sicurezza dei prodotti" possono essere eseguiti dalla Guardia di Finanza presso qualsiasi soggetto della catena produzione-importazione-distribuzione-vendita	a) Falso, solo presso i punti di distribuzione-vendita	b) Vero	c) Falso, solo su autorizzazione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC)	d) Falso, solo presso gli spazi doganali e in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e Monopoli	b
<b>TSUIA00121</b>	L'art. 474 <i>ter</i> c.p. è una circostanza aggravante che punisce	a) La condotta delle imprese dedite, in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, al contrabbando	b) L'autoriciclaggio	c) La contraffazione del sigillo dello Stato	d) La condotta delle imprese dedite, in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, alla contraffazione	d
<b>TSUIA00122</b>	In materia di contraffazione è prevista la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti?	a) Sì, obbligatoria ma solo delle cose che furono destinate a commettere il reato	b) Sì, ma è facoltativa	c) Sì, obbligatoria	d) Non è mai prevista	c
<b>TSUIA00123</b>	La marcatura CE apposta su determinati prodotti	a) Deve riportare il logo della Commissione Europea	b) Deve avere la forma di due semicerchi di dimensioni identiche	c) Deve avere la forma di due ovali identici	d) Può avere una forma libera	b
<b>TSUIA00124</b>	L'apposizione dell'etichetta "tutto italiano" su prodotti assemblati all'estero ed esportati in un paese extracomunitario	a) Configura una fattispecie di illecito amministrativo	b) Configura una violazione doganale	c) Configura solo una fattispecie di illecito civile	d) Configura il reato ex art. 517 c.p	d
<b>TSUIA00125</b>	Nell'ambito dei controlli ispettivi in materia di sicurezza dei prodotti, in ipotesi di violazione di carattere amministrativo, ex art. 31, 7° comma D.lgs. n. 54/2011, i militari operanti provvederanno a redigere	a) Verbale di contestazione e sequestro penale ex art. 354 c.p.p	b) Verbale delle operazioni compiute	c) Verbale di contestazione e sequestro amministrativo ex art. 13 legge n. 689/1981	d) Verbale di accertamento di violazioni amministrative sanzionate dal DPR n. 633/1972	c

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00126</b>	Qualora un gruppo criminale organizzato, che pone in essere reati previsti dall'art. 474 c.p. in materia di contraffazione, operi in diversi Stati:	a) Si potrà configurare il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p.	b) Si potrà configurare il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.	c) Bisognerà attivare i canali di cooperazione internazionale	d) Si potrà configurare il reato transazionale, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 146/2006	d
<b>TSUIA00127</b>	La condotta di contraffazione punita dall'art. 474 c.p. è:	a) Un delitto	b) Un reato societario	c) Un reato tributario	d) Un illecito amministrativo	a
<b>TSUIA00128</b>	L'art. 1, comma 7, del D.L. n. 35/2005, nel caso di operatore commerciale o importatore o qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale che proceda all'acquisto di merce contraffatta, prevede:	a) La sanzione amministrativa da 100 a 7.000 euro	b) La sanzione amministrativa da 20.000 fino a un milione di euro nonché la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti	c) Salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da 20.000 fino a un milione di euro nonché la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti	d) La reclusione da uno a tre anni e la confisca penale dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti	c
<b>TSUIA00129</b>	In materia di delitti legati alla contraffazione è prevista la confisca dei beni "per equivalente"	a) Vero, in caso di impossibilità di risalire ai vantaggi direttamente scaturenti dal reato di contraffazione	b) Falso, solo in caso di reato transazionale	c) Falso, è prevista solo la confisca delle cose che furono destinate a commettere il reato di contraffazione	d) Falso	a
<b>TSUIA00130</b>	L'art. 473 cod.pen. punisce:	a) L'alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	b) La contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	c) La contraffazione alterazione o uso di brevetti, modelli e disegni	d) L'uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	b
<b>TSUIA00131</b>	L'art. 474 c.p. punisce:	a) L'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni fallaci	b) La produzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi	c) L'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	d) L'esportazione di prodotti con segni falsi	c
<b>TSUIA00132</b>	Quale di questi giochi è escluso dal campo di applicazione del D.lgs. n. 54/2011, in materia di sicurezza dei prodotti?	a) Puzzle di 550 pezzi	b) Gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza fino a 120 cm	c) Fucili ad acqua e pistole ad acqua	d) Biciclette con altezza massima della sella fino a 400 mm	a

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00133</b>	Il Reparto operante, in ipotesi di omesso pagamento per le violazioni di carattere amministrativo contestate - ex art. 31, 7° comma D.lgs. n. 54/2011, provvederà ad inoltrare il rapporto:	<b>a) All'Agenzia delle Entrate</b>	<b>b) Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)</b>	<b>c) Alla Procura della Repubblica</b>	<b>d) Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00134</b>	La "confondibilità" dei due marchi" è sufficiente per la configurazione del reato di contraffazione?	<b>a) Vero</b>	<b>b) Falso, si tiene conto della capacità di discriminazione del cosiddetto "acquirente medio"</b>	<b>c) Falso, si tiene conto della capacità di discriminazione del cosiddetto "acquirente più avveduto"</b>	<b>d) Falso, è necessario che la contraffazione del marchio risulti solo a seguito di un attento "esame tecnico"</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00135</b>	L'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti, costituisce:	<b>a) Falsa indicazione</b>	<b>b) Fallace indicazione</b>	<b>c) Errata indicazione</b>	<b>d) Ingannevole indicazione</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00136</b>	Le Confezioni alimentari non contengono il marchio CE?	<b>a) Falso, solo gli ascensori</b>	<b>b) Vero</b>	<b>c) Falso, solo gli occhiali da sole</b>	<b>d) Falso, solo gli apparecchi a gas</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00137</b>	Quale delle seguenti fonti normative non attribuisce poteri alla Guardia di Finanza nell'espletamento dell'attività operativa di controllo in materia di "sicurezza dei prodotti"?	<b>a) Art. 13, legge n. 689/1981</b>	<b>b) Art. 2, D.Lgs. n. 68/2001</b>	<b>c) Art. 25, legge n. 241/1990</b>	<b>d) Art. 107, comma 6, del D.Lgs. 206/2005</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00138</b>	Nel rispetto del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice al consumo), tutte le informazioni destinate ai consumatori devono essere tassativamente rese almeno in lingua italiana	<b>a) Falso, sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana diventate di uso comune</b>	<b>b) Vero</b>	<b>c) Falso, se le informazioni sono rese in lingua spagnola</b>	<b>d) Falso, se le informazioni sono rese in lingua inglese</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00139</b>	Esclude la sussistenza del delitto di cui all'art. 474 c.p. l'apposizione di diciture rivelatrici della falsità quali "facsimile", "copia d'autore", su prodotti industriali recanti marchi contraffatti?	<b>a) Sì, esclude la sussistenza del delitto di cui all'art. 474 c.p</b>	<b>b) Sì, esclude la sussistenza del reato ma configura un illecito di carattere amministrativo</b>	<b>c) Sì, esclude la sussistenza del reato ma configura un illecito di carattere civile</b>	<b>d) No, non la esclude</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00140</b>	L'Autorità competente a valutare i ricorsi in opposizione alle sanzioni applicate <i>all'acquirente finale</i> di prodotti contraffatti è la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura)	<b>a) Falso, è il T.A.R. Lazio</b>	<b>b) Falso, è la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo</b>	<b>c) Vero</b>	<b>d) Falso, è il Giudice di Pace</b>	<b>b</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIA00141</b>	Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 656/1968 il fermo amministrativo delle merci, laddove sussista il fondato sospetto che le merci rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza, può essere disposto:	<b>a) Dall'Autorità doganale</b>	<b>b) Dall'Autorità Portuale</b>	<b>c) Dal Ministero dello Sviluppo Economico</b>	<b>d) Dalla Capitaneria di Porto;</b>	<b>a</b>
<b>TSUIA00142</b>	Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, punito dall'art. 474 - 1° c. - del c.p. prevede l'applicazione	<b>a) dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 500 a euro 3.000</b>	<b>b) della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000</b>	<b>c) dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 200 a euro 1.000</b>	<b>d) della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00143</b>	Il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale è punito, a querela della persona offesa, dall'art. 517 ter - 1° c. - del c.p., con l'applicazione	<b>a) dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da euro 100 a euro 1.000</b>	<b>b) dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 300 a euro 2.000</b>	<b>c) della reclusione fino a due anni o della multa fino a euro 10.000</b>	<b>d) della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 20.000</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00144</b>	La Guardia di Finanza collabora con il Ministero dello sviluppo economico nell'attività di vigilanza per il controllo di conformità dei giocattoli al D.Lgs. 11.4.2011, n. 54, ai sensi	<b>a) del combinato disposto degli artt. 14 DPR 600/1973 e 25 L. 7.1.1929, n. 4</b>	<b>b) del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 68/2001</b>	<b>c) della legge n. 189/1959, art 1, primo alinea</b>	<b>d) del combinato disposto degli artt. 22 DPR n. 633/1972 e 33 DPR 600/1973</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00145</b>	Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze per la sicurezza dell'uso, è soggetto	<b>a) alla sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro</b>	<b>b) alla multa da 1.500 a 5.000 euro</b>	<b>c) alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro</b>	<b>d) alla multa fino a 10.000 euro</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00146</b>	Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che immette sul mercato un giocattolo privo dell'apposita documentazione tecnica ex-allegato IV D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto	<b>a) all'ammenda fino a 10.000 euro</b>	<b>b) alla sanzione amministrativa da 1.500 a 25.000 euro</b>	<b>c) alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro</b>	<b>d) alla multa fino a 20.000 euro</b>	<b>c</b>
<b>TSUIA00147</b>	Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo dell'apposita documentazione tecnica ex-allegato IV D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto	<b>a) alla multa fino a 10.000 euro</b>	<b>b) all'ammenda da 2.500 a 10.000 euro</b>	<b>c) alla sanzione amministrativa da 5.000 a 25.000 euro</b>	<b>d) alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00148</b>	Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto:	<b>a) all'ammenda fino a 10.000 euro</b>	<b>b) alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro</b>	<b>c) alla multa da 3.000 a 15.000 euro</b>	<b>d) alla sanzione amministrativa da 8.000 a 40.000 euro</b>	<b>b</b>

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

<b>TSUIA00149</b>	Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze per la sicurezza dell'uso, ex-art. 10 D.Lgs. n. 54/2011, è soggetto:	<b>a) alla sanzione amministrativa da 2.500 a 15.000 euro</b>	<b>b) alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro</b>	<b>c) alla multa da 5.000 a 15.000 euro</b>	<b>d) alla multa fino a 10.000 euro</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00150</b>	L'associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione è di competenza della:	<b>a) Agenzia delle Dogane e Monopoli</b>	<b>b) Direzione Investigativa Antimafia</b>	<b>c) Procura della Repubblica</b>	<b>d) Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo</b>	<b>d</b>
<b>TSUIA00151</b>	Il reato di contraffazione è	<b>a) Un delitto contro l'Amministrazione della Giustizia</b>	<b>b) Un delitto contro la fede pubblica</b>	<b>c) Un delitto contro il patrimonio</b>	<b>d) Un delitto contro la persona</b>	<b>b</b>
<b>TSUIA00152</b>	In tema di responsabilità amministrativa delle società, la L. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito tra i delitti contro l'industria e il commercio elencati nell'art. 25 -bis.1 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231:	<b>a) Gli artt. 517, 517-ter, 517-quater c.p.</b>	<b>b) l'art. 517 c.p.p.</b>	<b>c) l'art. 417 c.p.</b>	<b>d) l'art. 517 c.c.</b>	<b>a</b>